



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

**RESPONSABILITÀ
SANITARIA**

Emotrasfusioni -
Risarcimento danni
- Defalco delle
somme di cui alla
legge n. 210 del
1992 - Motivazione
irriducibilmente
contradittoria -
Sussistenza

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Enrico SCODITTI - Presidente -
- Dott. Emilio IANNELLO - Consigliere -
- Dott. Cristiano VALLE - Consigliere -
- Dott. Antonella PELLECCIA - Consigliere -
- Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 13650/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13650-2022 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato "ex lege" in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, da cui è difeso per legge;

- ricorrente -

contro

(omissis) (omissis) lettivamente domiciliata in (omissis)

;

- controricorrente e ricorrente incidentale -



nonché contro

MINISTERO DELLA SALUTE,

- intimato -

Avverso la sentenza n. 51/22 della Corte di Appello di ANCONA, depositata il 14/03/2022;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 25/1/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Ritenuto in fatto

- che il Ministero della Salute ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 51/22, del 14 marzo 2022, della Corte di Appello di Ancona, che – pronunciandosi quale giudice del rinvio, a seguito dell'ordinanza n. 13008/20, del 30 giugno 2020, con cui questa Corte aveva cassato la sentenza n. 127/18, del 22 marzo 2018, della stessa Corte d'Appello – provvedeva nei termini di seguito indicati;

- che essa ha accolto parzialmente il gravame esperito, in via incidentale, da (omissis) (omissis) avverso la sentenza n. 185/17, del 4 luglio 2017, del Tribunale di Ascoli Piceno, respingendo quello principale del Ministero della Salute, condannandolo, per l'effetto, a corrispondere alla stessa la somma di € 438.199,00 a titolo di risarcimento danni, per emotrasfusioni da sangue infetto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, detratto da tale somma quanto liquidato a titolo di equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

- che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio dalla (omissis) innanzi al Tribunale piceno, che provvedeva a riunire tanto la causa con cui era stata richiesta l'attribuzione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 (poi riconosciuto in prime cure, con sentenza passata in



giudicato), quanto quella relativa al risarcimento del danno, consistito nell'aver l'allora attrice contratto malattia da HCV per emotrasfusioni da sangue infetto, presso struttura ospedaliera pubblica, in occasione della esecuzione, nel (omissis) di un intervento di parto cesareo;

- che accolta dal giudice di prime cure anche la domanda risarcitoria, il giudice di appello – con sentenza poi annullata da questa Corte – accoglieva il gravame principale del Ministero, volto a contestare la sussistenza del nesso causale tra la condotta ad esso ascritta e i danni lamentati dalla (omissis) respingendo, invece, quello incidentale esperito da costei, volto a contestare il "quantum" del disposto risarcimento;

- che annullata tale pronuncia da questa Corte, su ricorso della (omissis) I giudice del rinvio provvedeva nei termini sopra meglio indicati;

- che avverso la sentenza resa, quale giudice del rinvio, dalla Corte marchigiana, ricorre per cassazione il Ministero della Salute, sulla base – come detto – di due motivi;

- che il primo motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità "in parte qua" della motivazione per manifesta contraddittorietà tra due affermazioni, nonché per contraddittorietà di una di queste al dispositivo;

- che si censura la sentenza impugnata perché, dopo aver affermato la necessità (per evitare l'indebita locupletazione del danneggiato) di "procedere alla detrazione di quanto già liquidato, ovvero allo scomputo dell'ammontare ancora da liquidarsi, a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992", sembra, invece, limitare il defalco – in altro passaggio della motivazione e, soprattutto, in dispositivo – a "quanto liquidato a titolo di equo indennizzo", come quantificato dalla sentenza di primo grado passata, sul punto, in giudicato;



- che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione 1223, 2043 e 2056 cod. civ. e degli artt. 2 e ss. della legge n. 210 del 1992, nonché falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ.;

- che esso è proposto in via gradata rispetto al primo motivo, per lamentare che la sentenza impugnata – sottraendo al defalco le somme che la (omissis) andrà a percepire in futuro a titolo di indennizzo – ha contravvenuto ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di “*compensatio lucri cum damno*”;

- che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la (omissis) chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di sei motivi;

- che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2059 cod. civ., oltre che dell’art. 32 Cost., lamentando l’errata quantificazione del danno, giacché compiuta con riferimento all’età di essa (omissis) alla data non delle emotrasfusioni praticate, bensì a quella della prima diagnosi della malattia;

- che il secondo motivo, in continuità con quello che lo precede, denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sempre in relazione all’errata quantificazione del danno, compiuta con riferimento all’età della danneggiata non al momento delle praticate emotrasfusioni;

- che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – omessa pronuncia sull’eccezione di compensazione, con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;

- che esso lamenta che la sentenza impugnata “lascia incertezza sugli importi da defalcare”, giacché essa – una volta



accolta l'eccezione di compensazione formulata dal Ministero –
"avrebbe dovuto indicare la somma da scomputare ovvero
richiamare la relativa documentazione dimostrativa";

- che il quarto motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma
1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.
91, 92 e 385 cod. proc. civ., lamentando la disposta
compensazione delle spese dell'intero giudizio, assumendo la
ricorrente incidentale l'insussistenza della fattispecie della
soccombenza reciproca e l'inidoneità ad integrare "giusto motivo"
della menzionata "particolarità e complessità della questione
trattata";

- che il quinto motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma
1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per motivazione
apparente, in riferimento agli artt. 111, comma 6, Cost. e 132,
comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché all'art. 118 disp. att. cod.
proc. civ., sempre in relazione alla compensazione delle spese
dell'intero giudizio;

- che, infine, il sesto motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per
motivazione illogica, rispetto alle sentenze dei gradi precedenti e
al conclusivo accoglimento della domanda, sempre in relazione
alla decisione di compensare integralmente le spese dell'intero
giudizio;

- che la controricorrente ha depositato memoria;

- che il collegio ha raccomandato la stesura dell'ordinanza in
forma semplificata.

Considerato in diritto

- che entrambi i ricorsi vanno accolti, nei limiti di seguito
precisati;

- che il primo motivo del ricorso principale è fondato;



- che la sentenza impugnata, dopo aver affermato la necessità (per evitare l'indebita locupletazione del danneggiato) di "procedere alla detrazione di quanto già liquidato, ovvero dell'ammontare ancora da liquidarsi a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992", sembra invece limitare il defalco a "quanto liquidato a titolo di equo indennizzo", come quantificato dalla sentenza di primo grado passata, sul punto, in giudicato, salvo poi dare rilievo – ma non anche nel dispositivo – pure all' "ammontare ancora da liquidarsi, a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992", non rendendo così "percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), fattispecie che integra il denunciato vizio di motivazione apparente;

- che il secondo motivo del ricorso principale – proposto, del resto, in via dichiaratamente subordinata a quello precedente – risulta assorbito dall'accoglimento del primo;

- che il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – non sono, invece, fondati;

- che la pretesa di quantificare il danno con riferimento al momento dell'emotrasfusione, e non della manifestazione e diagnosi dello stato morboso, non trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, invece, di recente evidenziato che "il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno «*in re ipsa*», privo di



accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 cod. civ.) tra evento ed effetti dannosi”, sicché “in caso di danno c.d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite B, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell’infezione” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2022, n. 25887, Rv. 665445-01);

- che il terzo motivo è fondato, ricorrendo l’omissione denunciata con la censura in esame;

- che, infine, i motivi quarto, quinto e sesto del ricorso incidentale – tutti concernenti la disposta, integrale, compensazione delle spese di lite – restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e dal terzo del ricorso incidentale, atteso che la cassazione della sentenza travolge la pronuncia sulle spese, “perché in tal senso espressamente disposto dall’art. 336, comma 1, cod. proc. civ., sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite” (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01);

- che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione ai soli motivi primo del ricorso principale e terzo del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il terzo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e il secondo motivo del



ricorso incidentale e dichiara assorbiti il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso incidentale.

Cassa, in relazione, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2023.

Il Presidente
Enrico SCODITTI

